

Decisione n. 15 del 17 febbraio 2022

**OGGETTO: Sig. (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90
(202115209)**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 31.12.2021 con la quale Il sig. (*Omissis*), ha prodotto a questo Ufficio il ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 avverso il diniego del Comune di (*Omissis*) alla propria istanza di accesso alla documentazione dettagliata nella nota di richiesta prot. n. 6077 del 30.11.21, inerente la valutazione delle prestazioni degli incaricati di P.O. per l'anno 2018;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;



Il Difensore Civico

VISTA la nota prot. n. 94 ED del 19.01.2022 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione in argomento di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il predetto Ente ha fornito riscontro nei termini indicati confermando il diniego per le motivazioni già espresse in prima istanza;

CONSIDERATO in via preliminare che:

- l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 1990 deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno dal procedimento e connaturato su presunte illegittimità non collegate o collegabili ad uno specifico procedimento o iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione;

- l'accesso ai documenti è infatti collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di conoscere ed acquisire determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un interesse per procedere, nella sede ritenuta più opportuna, per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche;

- tale interesse deve essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse, proprio di ogni cittadino, al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale specifico interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede



Il Difensore Civico

l'ostensione (*In tal senso vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55*);

- il rapporto di strumentalità deve essere inteso in senso ampio, ossia in modo tale che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente tutelato. All'opposto, non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione;

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 4838 del 2017 ha ritenuto legittimo il diniego di atti relativi a una selezione pubblica difettando, l'istanza, di *“quello di necessaria strumentalità che deve avvicinare la richiesta di ostensione rispetto al documento cui si intende accedere”*;

- in altri termini è necessario, ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso di cui al Capo V della legge n.241 del 1990, che vi sia una concreta strumentalità tra la documentazione da visionare e l'interesse all'accesso. Il fatto legittimante l'accesso alla documentazione, ossia il possesso dell'interesse definito all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone, tuttavia, una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e il documento per il quale è chiesto l'accesso;

- la legittimazione all'accesso va, dunque, riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti (*Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7 Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566 - Parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 20.12. 2012*);



Il Difensore Civico

RITENUTO pertanto che:

- la circostanza sopra rappresentata non appare sussistere nel caso di specie, stante la carenza di un diretto e concreto collegamento tra la sfera giuridica del richiedente e i documenti richiesti, i quali ineriscono ad un procedimento di valutazione del personale che seppur non condiviso dal ricorrente, non appare spiegare, stante la motivazione adottata in istanza, o comunque non idoneo a spiegare, effetti diretti o indiretti nei confronti dello stesso;

- la richiesta di accesso pertanto, così come formulata, appare essere inammissibile in quanto non assistita dal necessario interesse differenziato all'accesso;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

- di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza di accesso avanzata dal sig. (*Omissis*) alla documentazione inerente la valutazione delle prestazioni degli incaricati di P.O. per l'anno 2018;



Il Difensore Civico

- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.